

Com'è noto la legge 30.12.2010, n.240 (c.d. Riforma "Gelmini") prevede che tutte le Università adeguino i propri Statuti ai principi recati dalla stessa legge entro sei mesi dalla relativa entrata in vigore (29 luglio 2011).

A tal fine, ai sensi dell'art.2 - comma 5 - della legge n.240/2010, in ogni Ateneo è stata istituita una apposita Commissione con il compito di predisporre detto Statuto da sottoporre, entro il suindicato termine, all'approvazione del Senato Accademico per la relativa adozione, previo parere del Consiglio di Amministrazione. In caso di mancato rispetto dei termini il MIUR assegna all'Università una proroga di tre mesi, decorsi inutilmente i quali, il Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca attiva una procedura di sostituzione prevista dall'art.2, comma 6, della legge 240/2010.

Le suddette modifiche statutarie, oltre a essere un obbligo imperativo previsto dalla legge, determineranno una modifica qualitativa del servizio istituzionale offerto all'utenza tutta, pertanto, è necessario delineare come principio informatore alcune linee di indirizzo generali:

1. Principi generali

- a) Gli statuti dovranno ribadire con chiarezza che l'Università pubblica deve avere il compito di promuovere la crescita culturale del Paese e, pertanto, deve esercitare le proprie attività di didattica, di ricerca e di alta formazione secondo i principi di autonomia e libertà sanciti e garantiti dalla Costituzione e dalla legge.
- b) Dovrà essere assicurata la centralità degli studenti e la pari dignità tra tutte le categorie di lavoratori.
- c) Dovrà essere previsto un potenziamento dei poteri degli Organi collegiali garantendo il maggior equilibrio democratico fra le diverse competenze sfruttando tutte le opportunità integrative che la legge non vieta espressamente.
- d) Dovranno essere ampliati gli spazi di rappresentanza per tutte le componenti universitarie utilizzando, in ogni occasione possibile, il voto come massima estensione di elettorato attivo nella costituzione di tutti gli Organi di autogoverno. In particolare, ricercatori, tecnici-amministrativi e studenti dovranno avere un riconoscimento di pari dignità con la docenza, pur nel rispetto delle diverse specificità istituzionali.
- e) La necessità di elaborare uno o più regolamenti di Ateneo che si renderanno necessari per puntualizzare e specificare le nuove disposizioni statutarie, potrà essere agevolata da un lavoro preparatorio della Commissione Statuto. Ciò permetterebbe, altresì, uno snellimento dei tempi per rendere esecutivo il nuovo Statuto.
- f) Governance, programmazione e gestione sono concetti innovati dalla legge che introduce una forma di "government" di tipo aziendalistico mai conosciuto prima nel Sistema Universitario. Il nuovo modello organizzativo dell'Università, dovrà, rispondere sempre di più a principi di efficacia, efficienza, produttività e meritocrazia che spesso non si conciliano con l'autonomia dei singoli garantita dalla Costituzione.

- g) Lo Statuto dovrà fare un'attenta separazione fra momenti decisionali che riguardano il "governo" dell'Università (indirizzi, programmazione e pianificazione, ecc.) e l'amministrazione esecutiva del quotidiano (gestione delle strutture secondo in funzione dell'indirizzo programmatico).
- h) Dovrà essere esercitata la massima attenzione nell'elaborazione delle nuove disposizioni statutarie al fine di eliminare ogni prestazione gratuita o precaria nell'ambito dell'attività di ricerca e di didattica, incentivando le procedure relative agli assegni e ai contratti legittimi. Si dovrà anche inserire, nel più ampio contesto possibile, la professionalità del personale tecnico-amministrativo per le attività di didattica e di ricerca autonomamente consentite.
- i) In più disposizioni concernenti la determinazione delle riserve nella composizione degli Organi di autogoverno si fa riferimento a percentuali (es.: non inferiore al 15% per la rappresentanza degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nelle Strutture di raccordo, nei Dipartimenti) o a frazioni (es.: almeno 2/3 di professori di ruolo per il Senato Accademico almeno 1/3 dei quali Direttori di Dipartimento) e si pone il problema della determinazione del numero di componenti quando il calcolo porti ad una cifra decimale. Lo Statuto potrebbe stabilire come si dovrà procedere nel caso in cui la quota derivante dal calcolo determini una cifra decimale. Potrà essere adottata la regola dell'arrotondamento aritmetico (in tal caso con arrotondamento per difetto se la cifra decimale è minore di 0,50 o per eccesso se la cifra decimale è uguale o maggiore di 0,50) ovvero quella dell'arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso dovrà essere comunque soddisfatta la primaria esigenza di rappresentanza di tutte le componenti universitarie.

2. Analisi degli Organismi di autogoverno

Il Rettore

Il Rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio presso l'Ateneo di riferimento (a nostro avviso questa scelta è la più coerente con il sistema accademico visto come comunità scientifica primaria) o presso altre Università italiane, in tal caso, con conseguente trasferimento nell'organico della sede in cui è nominato e conseguenziale spostamento della quota di F.F.O. relativo alla somma degli oneri stipendiali in godimento presso la sede di provenienza.

L'elettorato attivo deve essere costituito da tutti i professori ordinari e associati e deve essere previsto un voto ponderato, il più alto possibile, del personale ricercatore e tecnico-amministrativo che potrebbe essere individuato, per ciascuna categoria, in almeno il 15% del numero dei docenti. L'elettorato attivo è costituito, altresì, dagli studenti (ai vari livelli di corso) secondo quanto previsto in merito dalla legge.

Lo Statuto dovrà prevedere che il Rettore, oltre alle prerogative di legge, svolge le seguenti funzioni:

- *rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge, ivi compreso il ruolo di datore di lavoro ai sensi del Codice Civile, garantendone l'autonomia istituzionale;*
- *presiede il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico assicurando l'esecuzione delle deliberazioni assunte;*
- *predisporre le attività istruttorie relative alla stesura dei piani programmatici triennali, dei bilanci finanziari, del piano della performance, garantendone la regolare esecuzione;*
- *attuа i dispositivi di legge relativi alla sicurezza sui posti di lavoro delegando a responsabili ben identificati la gestione delle articolazioni preventive e strutturali di protezione con connesse responsabilità di legge.*
- *nei limiti e nel rispetto delle funzioni attribuite agli altri organismi e alle strutture in cui si articola l'Ateneo (Dipartimenti e Strutture di Raccordo), garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei singoli docenti.*

Il Senato Accademico

Fermo restando le disposizioni legislative vigenti e le prerogative riconosciute, il Senato Accademico dovrà essere caratterizzato dai seguenti elementi:

- *le componenti dovranno essere elettive con garanzia di rappresentanza adeguata anche per il personale ricercatore e tecnico-amministrativo e per gli studenti, nella misura massima consentita;*
- *durata in carica di tre anni con possibilità di rinnovo del mandato per una sola volta;*
- *decadenza qualora i componenti non partecipino con continuità alle sedute dell'Organo;*
- *si dovrà prevedere che i pareri del Senato Accademico siano obbligatori e vincolanti in tutte le ipotesi in cui la competenza decisionale non sia conferita ad altri organi dalla legge;*
- *si dovrà prevedere che il Senato Accademico stabilisca i criteri per definire gli obiettivi della didattica e della ricerca, l'attivazione dei Dipartimenti e delle Strutture Didattiche, la ripartizione delle risorse finanziarie, la mobilità dei docenti e dei ricercatori.*

Il Consiglio di Amministrazione

Fermo restando le disposizioni legislative vigenti e le prerogative riconosciute, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispondere ai seguenti criteri:

- *dovrà essere composto da 11 consiglieri così ripartiti: Rettore (di diritto), due ordinari, un associato, un ricercatore, un tecnico-amministrativo, due studenti e tre membri esterni;*
- *escluso il Rettore e i membri esterni, per gli altri componenti la nomina dovrà essere su base elettiva;*
- *il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni e non è immediatamente rinnovabile;*
- *per i membri esterni è requisito necessario fornire la garanzia di non avere cointeressenze di interesse economico con l'Università;*
- *il Consiglio di Amministrazione dovrà essere presieduto dal Rettore.*
- *il Consiglio di Amministrazione dovrà concordare con il Senato Accademico gli obiettivi da assegnare ai Dipartimenti e alle Strutture didattiche;*
- *il Consiglio di Amministrazione dovrà definire la competenza del Direttore Generale nell'ambito Gestionale delle Strutture didattiche e di ricerca aventi docenti quali responsabili ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;*
- *Il Consiglio di Amministrazione dovrà acquisire il parere del Senato Accademico in merito ai procedimenti disciplinari a carico dei docenti e dei ricercatori;*

Il Direttore Generale

Fermo restando le prerogative riconosciute dalla legge, per quanto concerne il Direttore Generale il nuovo Statuto dovrà prevedere:

- *che l'incarico, di durata quadriennale, sia conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e parere positivo del Senato Accademico;*
- *che il Direttore Generale è responsabile della corretta attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e della attuazione del piano programmatico e del piano della performance per quanto di propria competenza;*
- *che il Direttore Generale coordina il complesso delle attività gestionali connesse agli obiettivi assegnati a ciascuna Struttura organizzativa sostituendosi ai rispettivi dirigenti nel caso di inerzia;*
- *che il Direttore Generale si raccorda con i Direttori di Dipartimento e di altre Strutture di didattica e ricerca, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per quanto concerne l'attività del personale tecnico-amministrativo ai fini della valutazione.*

Il Collegio dei Revisori

Fermo restando le prerogative riconosciute dalla legge, lo Statuto dovrà prevedere che il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Rettore per un mandato massimo di tre anni non rinnovabile e che la relativa attività è disciplinata da apposito regolamento di Ateneo, approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

I Nucleo di Valutazione

Fermo restando le specifiche disposizioni previste dalla vigente legislazione (Legge n.370/1999), lo Statuto dovrà prevedere che:

- il Nucleo di Valutazione dura in carica quattro anni e può essere rinnovato una sola volta;
- opera in piena autonomia e in raccordo con le direttive generali emanate dall'ANVUR provvedendo:
 - a) ad elaborare tutti i dati necessari alla valutazione delle strutture didattiche, di ricerca e dei servizi;
 - b) a predisporre i rapporti e le relazioni informative utili agli organismi politici e di controllo ai fini della valutazione quali-quantitativa del servizio istituzionale, monitorando le attività e l'attuazione dei programmi, ivi compresi i giudizi dell'utenza;

L'attività organizzativa del nucleo di valutazione è disciplinata da un apposito regolamento emanato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio del personale tecnico-amministrativo

Occorre prevedere l'istituzione, su base elettiva, del Consiglio del personale tecnico-amministrativo, quale organo consultivo del Consiglio di Amministrazione cui compete il parere obbligatorio in materia di servizi amministrativi e tecnici, per l'organizzazione dell'Amministrazione e per la gestione del personale tecnico-amministrativo.

3. L'organizzazione interna

Lo Statuto dovrà prevedere che l'Ateneo, al fine di garantire l'unicità degli studi universitari, si articola al suo interno in Dipartimenti e Centri autonomi. I Dipartimenti possono essere raggruppati in Strutture di raccordo con funzioni di coordinamento. Sono pertanto soppresse le attuali Facoltà.

I Dipartimenti

Lo Statuto dovrà prevedere che i Dipartimenti:

- *gestiscono le attività didattiche e di ricerca di propria competenza scientifica;*
- *che a essi afferiscono i professori ordinari e associati, nonché i ricercatori nella misura non inferiore a 35 unità ovvero 40 per gli Atenei con un numero complessivo di docenti e ricercatori superiore a mille unità. Eventuali eccezioni e deroghe dovranno essere deliberate dal Senato Accademico con maggioranza qualificata (2/3 votanti);*
- *che essi possono essere raggruppati in strutture di raccordo con funzioni di coordinamento, sulla base di criteri di affinità disciplinare;*
- *che essi definiscono gli obiettivi qualitativi annuali e pluriennali che devono rientrare nel piano programmatico d'Ateneo;*
- *che essi elaborano i piani di attività di ricerca di interesse premiante, fermo restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera;*
- *che essi promuovono l'acquisizione di finanziamenti finalizzati alla ricerca scientifica attivando convenzioni con Enti esterni pubblici e privati;*
- *che essi organizzano, fermo restando le prerogative del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, corsi di studio, dottorati, scuole di specializzazione, master di I e II livello, alta formazione in genere;*
- *che essi definiscono le esigenze di reclutamento per docenti e ricercatori, deliberano le richieste di concorso, le chiamate, i trasferimenti, le assegnazioni di docenti e ricercatori, nonché gestiscono il personale tecnico-amministrativo secondo le disposizioni del Direttore Generale;*
- *che essi gestiscono in modo autonomo i fondi di dotazione, le strumentazioni e ogni altro bene di propria pertinenza; provvedono all'adozione dei provvedimenti autorizzativi di spesa di propria competenza nei confronti dei terzi, nel rispetto della regolamentazione di Ateneo;*
- *che essi esprimono parere obbligatorio in tema di provvedimenti disciplinari a carico dei docenti e dei ricercatori afferenti;*

Lo Statuto dovrà prevedere, altresì, i seguenti Organismi interni al Dipartimento:

- **Il Consiglio di Dipartimento.** *Composto da tutti i docenti, i ricercatori, i rappresentanti elettivi del personale tecnico-amministrativo (almeno il 15% del totale dei docenti) e degli studenti. Tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento hanno diritto di voto. Il Consiglio si riunisce con cadenza mensile ed ogni volta che esistano motivi di urgenza previa convocazione del Direttore del Dipartimento o su richiesta almeno del 20% dei componenti. Ogni Dipartimento adotta un regolamento attuativo approvato a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con riferimento ad uno schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.*

- **La Giunta di Dipartimento.** *Presieduta dal Direttore del Dipartimento e composta da una rappresentanza elettiva di tutte le componenti presenti nel Consiglio di Dipartimento ha funzioni istruttorie sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento; predispone l'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Dipartimento e coadiuva il Direttore di Dipartimento nelle attività amministrativo-contabili.*
- **Il Direttore del Dipartimento.** *Risponde alle disposizioni di legge ed esercita il potere di rappresentanza del Dipartimento. E' eletto fra i docenti di ruolo a tempo pieno del Consiglio di Dipartimento con mandato triennale rinnovabile una sola volta.*

Lo Statuto dovrà prevedere, inoltre, l'istituzione nell'ambito del Dipartimento, di una Struttura di Direzione dei servizi generali, amministrativi e tecnici con l'individuazione di un Direttore dei servizi generali, amministrativi e tecnici a cui far afferire il personale tecnico-amministrativo non utilizzato per compiti propri dell'area tecnico-scientifica. Ciò al fine di dare compiuta separazione tra le funzioni di indirizzo politico e quelle di gestione ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.lgs. n.165/2001.

- **Le Strutture di raccordo**

Lo Statuto dovrà prevedere la possibilità di istituire tra più Dipartimenti, raggruppamenti in base a criteri di affinità disciplinare con le funzioni previste dall'art. 2, comma 2, lettera c) della Legge n.240/2010 nel numero massimo di dodici. In particolare per le Università in cui è presente la Facoltà di Medicina e Chirurgia, tale struttura dovrà obbligatoriamente essere prevista dovendo subentrare alle attuali competenze previste per le Facoltà di Medicine nell'ambito dei rapporti con il S.S.N. ai sensi della legislazione nazionale in merito vigente.

Lo Statuto dovrà prevedere, relativamente alle anzidette strutture di raccordo, l'istituzione del relativo Organo deliberante secondo le previsioni di cui all'art.2, comma 2, lettera f) della Legge n.240/2010, nonché, della Commissione paritetica docenti- studenti secondo le previsioni di cui all'art.2, comma 2, lettera g) della richiamata Legge.

4. Il Codice Etico

Le Università che ne fossero prive dovranno adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della Legge n.240/2010, un codice etico della comunità universitaria orientato ai seguenti principi e criteri:

Diritti e doveri degli studenti

Gli studenti, a tutti i livelli, hanno il diritto di ottenere:

- qualità formativa dei corsi di studio seguiti;

- didattica complementare adeguata alla specificità settoriale;
- massimo utilizzo delle strutture didattiche;
- possibilità attività di ricerca;
- accesso ai corsi di studio interateneo;
- libera aggregazione ai fini della rappresentanza;

Parimenti hanno il dovere di partecipazione attiva alle attività formative organizzate nel corso di studio seguito; sostenere le prove necessarie per acquisire i crediti formativi; collaborare con onestà intellettuale al processo valutativo delle strutture didattiche.

Viene istituzionalizzata la figura del **Garante degli Studenti** con lo scopo di favorire il miglioramento della qualità didattica.

Viene designato dal Rettore, su proposta del Senato Accademico, tra i Docenti Ordinari, in regime di tempo pieno, che non facciano parte di alcun organismo di autogoverno.

Dura in carica 2 anni e può essere rinnovato.

Il Garante è indipendente dagli organismi di autogoverno; può accedere a tutti gli atti inerenti ai corsi di studio; si consulta periodicamente con le rappresentanze degli studenti. Annualmente relaziona sulla propria attività svolta al Rettore ed al Senato Accademico.

Diritti e doveri dei docenti, ricercatori e tecnici-amministrativi

- garanzia della tutela costituzionale per le attività didattiche e di ricerca;
- i docenti e i ricercatori devono essere sottoposti a valutazione periodica secondo l'indirizzo del Senato Accademico; devono assolvere le funzioni didattiche loro assegnate e devono trasmettere le relazioni sull'attività di ricerca svolta ai fini della valutazione;
- il personale tecnico-amministrativo deve svolgere le proprie funzioni in modo coordinato con l'attività della struttura organizzativa cui afferisce; esercita il proprio ruolo nei limiti delle disposizioni legislative, statutarie, regolamentari e contrattuali di settore; può essere inserito con posizioni professionali riconosciute nelle attività didattiche e di ricerca scientifica.

5. Il Collegio di disciplina

Lo Statuto dovrà prevedere, ai sensi dell'art.10 della legge n.240/2010, l'istituzione presso ogni Università di un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari, due professori associati e due ricercatori (esclusivamente in regime di tempo pieno). I componenti di detto Collegio dovranno essere eletti dalle rispettive categorie afferenti e il relativo mandato, non rinnovabile, avrà durata triennale. Lo Statuto dovrà prevedere che il Presidente del Collegio di disciplina sarà eletto al proprio interno nella prima seduta utile.

Via Rovereto, 11 – 00198 Roma – Tel. 06 8840772 – 06 8413556 – Fax 06 8844977 – www.cisluniversita.it - info@cisluniversita.it

Il Collegio dovrà operare nel rispetto del contraddittorio, prima di esprimere il giudizio definitivo di merito. Sull'infrazione disciplinare il Collegio dovrà acquisire il parere obbligatorio del Senato Accademico.

6. Il regime di incompatibilità

Lo Statuto dovrà prevedere il regime delle incompatibilità. Fanno parte del contenuto necessario dello Statuto, vincolante e predeterminato per legge, le incompatibilità dettate per i componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per i quali è fatto divieto di:

- *ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato Accademico, qualora risultino eletti a farne parte;*
- *essere membri di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;*
- *ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di specializzazione o di fare parte del Consiglio di Amministrazione delle scuole di specializzazione;*
- *rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;*
- *ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;*
- *svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.*

Lo Statuto deve anche disciplinare il regime della incompatibilità del professore a tempo definito che non può esercitare cariche accademiche (art.6 della legge n.240/2010). In particolare, nello Statuto dovranno essere precisate le cariche accademiche che sono incompatibili con la condizione di professore a tempo definito.

7. Regolamenti di Ateneo

Lo Statuto dovrà prevedere che i regolamenti siano elaborati da Commissioni designate dal Senato Accademico e rappresentative di tutte le componenti. Le Commissioni, nell'ambito dell'attività istruttoria, dovranno svolgere audizioni con associazioni e organizzazioni sindacali.

In particolare i regolamenti di Ateneo che disciplineranno le procedure per gli assegni di ricerca, i contratti per l'attività d'insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato dovranno essere preparati da commissioni che includono anche rappresentanze di lavoratori precari e dovranno garantire il rispetto dei principi di trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul sito dell'Ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali.